



COMUNE DI UDINE
Dipartimento Politiche sociali, educative e culturali
- Unità Organizzativa Servizi Sociali -

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DELLE ACCOGLIENZE, CON FINALITÀ ASSISTENZIALI, A FAVORE DI PERSONE CON DISAGIO.



Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la gestione delle accoglienze temporanee in favore di persone e nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico sociale ed abitativo nei limiti delle risorse alloggiative disponibili e degli stanziamenti di bilancio.

Art. 2 - Fonti normative.

Il presente regolamento viene adottato nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:
L. 328 del 2000 recante la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
L.R. 33 del 1988 recante il “Piano socio-assistenziale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia” come modificata dalla L.R. 51 del 1993 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 83 del 1990;
Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130.

Art. 3 - Finalità.

Gli interventi di accoglienza sono finalizzati a:

- garantire un livello di accoglienza decoroso alle persone prive di sostegno familiare, che versano temporaneamente in disagiate condizioni sociali ed economiche e sono sprovviste di una adeguata sistemazione alloggiativa e dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali;

- evitare rischi di esclusione sociale;
- ricostruire condizioni esistenziali dignitose attraverso un percorso condiviso con l'utente di accompagnamento all'autonomia.

Art. 4 - Destinatari.

Hanno diritto di accedere al servizio di accoglienza:

- cittadini che risultino residenti nel territorio comunale;
- cittadini residenti stranieri ed apolidi con regolare permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa statale in materia;
- persone dimoranti o temporaneamente presenti nel territorio comunale che siano bisognosi di interventi urgenti e non differibili, con rivalsa degli oneri – quando dovuta – nei confronti del Comune di residenza, debitamente informato.

Art. 5 - Pronta accoglienza.

Il servizio di pronta accoglienza è destinato a persone che versano in condizione di grave emergenza sociale, economica ed abitativa tale da richiedere un intervento urgente ed indifferibile, atto ad evitare l'esposizione a fattori di rischio e la cui durata è limitata alla necessità di individuare, per il tramite del servizio sociale territoriale, una soluzione abitativa adeguata alle esigenze del caso.

Per intervento alloggiativo indifferibile e urgente s'intende la prestazione erogata con procedimento d'urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili in capo all'assistito. L'intervento indifferibile ed urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri Enti altrimenti competenti.

La durata del servizio di pronta accoglienza non può superare di norma i 30 gg. trascorsi i quali, sulla base del piano individuale elaborato dall'assistente sociale, la persona segue il percorso assistenziale in prima accoglienza.

Qualora non vi siano i presupposti e/o i requisiti per la prosecuzione del rapporto assistenziale viene disposta la cessazione del servizio.

Art. 6 - Prima accoglienza.

La prima accoglienza si configura come servizio socio-assistenziale di tipo residenziale organizzato all'interno di comunità alloggio. Il servizio è caratterizzato dalla convivenza di un numero limitato di persone adulte che presentano problematiche omogenee o compatibili e non possono vivere autonomamente o presso i loro familiari a causa della carenza di una rete parentale di supporto. È prevalentemente rivolto ad anziani e/o disabili, sostanzialmente autosufficienti che non abbisognano di un'assistenza tutelare continuativa ed è attivato sulla base del piano assistenziale individuale concordato con l'assistente sociale referente.

La durata del servizio di prima accoglienza non può superare di norma i 6 mesi trascorsi i quali, sulla base del progetto individuale elaborato dall'assistente sociale, la persona accede ad una prestazione assistenziale di secondo livello (seconda accoglienza).

Qualora non sussistano i presupposti e/o i requisiti per la prosecuzione del rapporto assistenziale ovvero la persona possa intraprendere un percorso abitativo di tipo autonomo, viene disposta la cessazione del servizio.

Art. 7 - Seconda accoglienza.

La seconda accoglienza si configura come servizio a carattere residenziale organizzato all'interno di alloggi di protezione sociale.

Alla seconda accoglienza possono accedere le persone che versano in una delle seguenti situazioni di disagio segnalate dal servizio sociale ed accertate dalla competente Unità di valutazione per il coordinamento delle accoglienze:

- sfratto esecutivo ovvero ordinanza di sgombero emessa dalle autorità competenti;
- rilascio dell'alloggio in conseguenza di separazione o divorzio ovvero di scioglimento della convivenza *more uxorio*;
- abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione in quanto avente caratteristiche tipologiche e strutturali incompatibili con la destinazione ad abitazione (es. garage, soffitte scuole, pensioni);
- abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili ovvero caratterizzato da antiigienicità assoluta, certificata dall'autorità competente;
- condizione di impedimento fisico e/o psichico a reperire autonomamente una struttura alloggiativa.

Il servizio è prestato per un periodo di norma non superiore a due anni ed è funzionale a consentire alla persona di trovare idonea collocazione abitativa in forma autonoma, mediante il ricorso al libero mercato immobiliare ovvero mediante inserimento in un alloggio di edilizia popolare sovvenzionata.

L'accoglienza negli alloggi di protezione sociale è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'assegnatario di apposito contratto con l'Amministrazione Comunale in cui vengono specificate le modalità di utilizzo dell'alloggio al fine di assicurare il mantenimento in buono stato dello stesso ed il rispetto di civili regole di convivenza, pena la decadenza dal beneficio.

Inoltre, all'atto dell'assegnazione dell'alloggio, l'interessato è tenuto a sottoscrivere apposito impegno a partecipare ai bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare sovvenzionata (ATER).

Art. 8 - Tipologia delle strutture.

Per garantire i servizi di cui all'art. 5, 6 e 7, il Comune si avvale delle seguenti strutture:

- per la pronta accoglienza: strutture di ospitalità per ricovero notturno, strutture pubbliche e private in regime di convenzione, alberghi con i quali sono state previamente concordate le condizioni di ospitalità;
- per la prima e seconda accoglienza: unità abitative di proprietà o acquisite in disponibilità mediante locazione e/o comodato, idonee strutture ricettive pubbliche e private debitamente autorizzate.

Art. 9 - Unità di Valutazione per il coordinamento delle Accoglienze (U.V.A.).

L'Unità di Valutazione per il coordinamento delle Accoglienze a favore di persone con disagio si configura come equipe multiprofessionale con compiti generali di coordinamento degli interventi di accoglienza di tipo assistenziale.

L'UVA è composta da referenti tecnici e amministrativi del Comune di Udine e dell'Ambito Socio Assistenziale n. 4.5 dell'Udinese, se del caso integrata dai referenti delle strutture di accoglienza coinvolti nei casi presi in esame.

In particolare compete all'UVA

- valutare le richieste/proposte di intervento pervenute;

- concordare criteri, strumenti e modalità di gestione delle attività per singoli interventi razionalizzando l'utilizzo delle risorse;
- valutare periodicamente in modo dedicato le progettualità avviate;
- aggiornare la mappatura delle strutture di accoglienza e monitorare la domanda di accoglienza.

Il piano assistenziale individua l'esigenza alloggiativa previa esclusione di tutte le possibili soluzioni socio-assistenziali alternative.

Il piano è condiviso con l'interessato, contiene l'indicazione della forma più idonea di accoglienza, la definizione del periodo di permanenza, le modalità di partecipazione, il percorso di accompagnamento all'autonomia, le modalità di verifica del rispetto da parte dell'interessato del percorso definito nel progetto stesso.

Art. 10 - Compartecipazione alla spesa.

Le persone concorrono al pagamento delle spese di accoglienza versando una quota di contribuzione determinata ai sensi del D.lgs n. 109 del 1998 come modificato dal D.lgs 130 del 2000 che disciplinano l'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente).

Le soglie di accesso al servizio e le misure di contribuzione sono determinate con deliberazione della Giunta ed aggiornate periodicamente con le stesse modalità.

Art. 11 - Decadenza.

L'Assistito decade dal beneficio dell'accoglienza nei seguenti casi:

- qualora non si attenga e non partecipi al piano assistenziale elaborato dall'assistente sociale;
- qualora sia inadempiente nel versamento di tre mensilità, anche non consecutive, della quota di partecipazione alla spesa di cui al precedente articolo 10;
- qualora violi le clausole contenute nel contratto di cui all'articolo 7 ed in generale le condizioni relative al civile utilizzo dell'unità abitativa ed al rispetto di civili regole di convivenza.

Art. 12 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Udine, il 22 dicembre 2005